

ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI BPCO ONLUS

Regolamento per la Istituzione di Sezioni Territoriali

(Adottato dall'Assemblea Ordinaria Annuale degli Associati del 5 aprile 2008)

1. PREMESSA e FINALITA'

L'Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus è stata istituita per tutelare i diritti e gli interessi dei pazienti affetti da bronco pneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e dei loro familiari.

Per la realizzazione degli scopi societari finalizzati a

“migliorare le condizioni di salute, la qualità della vita e la sopravvivenza dei malati di BPCO, nonché a promuovere tutte le attività finalizzate a contrastare lo sviluppo della malattia ed assicurare diagnosi precoci e corrette, a garantire una migliore qualità dell'aria outdoor e indoor, a migliorare le condizioni di salute dei pazienti e la qualità della vita degli stessi, dei loro familiari e dei caregiver, ad ottenere servizi e prestazioni socio-sanitarie con elevati standard di qualità e rispondenti ai bisogni reali dei pazienti e a garantire una tutela paritaria dei pazienti su tutto il territorio nazionale”

L'Associazione - in conformità con l'Art. 2 dello Statuto - può istituire sedi amministrative, uffici, rappresentanze regionali e/o rappresentanze territoriali.

Il presente Regolamento stabilisce le disposizioni per l'istituzione di Sezioni territoriali e determina le finalità, gli scopi, gli impegni, i principi, le modalità operative, che regolano le attività alle quali la sede Centrale e ogni Sezione territoriale devono attenersi,

Il regolamento e lo Statuto rappresentano un codice di comportamento per tutti gli aderenti.

2. ISTITUZIONE DELLE SEZIONI

L'istituzione di ogni sezione territoriale è decisa dall'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo.

Ogni Sezione si impegna, per iscritto, a rispettare, e a far rispettare, le norme dello Statuto dell'Associazione e a perseguire unicamente le finalità di solidarietà sociale in esso previste.

3. REQUISITI PER LA ISTITUZIONE DELLE SEZIONI

Ogni Sezione è validamente costituita con un numero minimo di 20 aderenti. Ogni Sezione redigerà un'anagrafica degli aderenti-volontari e provvederà, in accordo con la sede nazionale alla gestione amministrativa e assicurativa delle posizioni di ognuno.

La Sezione deve avere una sede ove svolgere le proprie attività statutarie.

I componenti della Sezione nella loro qualità di soci dell'Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus sono tenuti ad osservare i principi e le regole statutarie dell'Associazione e ad agire in base ad essi. I componenti della Sezione sono tenuti, inoltre, al versamento della quota associativa annuale all'Associazione Italiana Pazienti BPCO Onlus, acquisendo i diritti e i doveri previsti per tutti gli associati dagli articoli 5, 6 e 7 dello Statuto.

La registrazione dei soci e delle quote associative è effettuata in sede nazionale.

4. DESIGNAZIONE E COMPITI DEL COORDINATORE

La Sezione elegge, tra i suoi componenti, un Coordinatore, avente il compito della gestione e del controllo delle attività della sezione, della collaborazione e comunicazione con la Sede centrale e della promozione delle iniziative a livello locale.

Il Coordinatore è eletto a maggioranza dei votanti iscritti nella Sezione e dura in carica un anno.

Il Coordinatore viene designato di preferenza tra i soci, pazienti e/o familiari di pazienti BPCO.

Il Coordinatore, in adesione ai principi statutari, non potrà ricavare una posizione di vantaggio economico e/o commerciale dalla propria carica.

Il Coordinatore partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Coordinatore risponde del suo operato all'Assemblea degli Associati ed è tenuto a presentare alla stessa un rapporto annuale sulle attività svolte dalla Sezione.

Le spese per la partecipazione del Coordinatore alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati sono a carico dell'Associazione.

5. ATTIVITÀ DELLA SEZIONE

Ogni Sezione si impegna a promuovere e a realizzare tutte le azioni, le attività e le iniziative stabilite dalla Sede centrale in conformità ai principi dettati dall'art. 3 dello Statuto.

Ogni Sezione può, in accordo con la sede centrale, realizzare autonome iniziative, azioni o attività in conformità ai principi statutari.

6. CONTABILITÀ DELLA SEZIONE

La Sezione non ha autonomia finanziaria.

Il Coordinatore della Sezione è responsabile della rendicontazione delle entrate e delle uscite della Sezione e riferisce al Tesoriere dell'Associazione.

La contabilità della Sezione deve figurare nel bilancio annuale dell'Associazione.

Su proposta del Consiglio Direttivo ogni anno l'Assemblea stabilisce il tetto massimo del contributo finanziario per ogni Sezione. Tale contributo comprende il rimborso delle spese per la gestione della sezione e le spese relative alla stampa e alla spedizione delle pubblicazioni e del materiale informativo effettuato dall'Associazione.

Il Tesoriere controlla la gestione della Cassa della Sezione.

La Sezione deve sempre richiedere per iscritto autorizzazione preventiva al Tesoriere prima di potere effettuare spese per conto dell'Associazione.

La Sezione deve chiedere autorizzazione preventiva al Consiglio Direttivo prima di accettare donazioni o contributi.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di verificare che progetti o compagnie locali rispondano alle finalità dell'Associazione.

7. CLAUSOLA ARBITRALE

Ogni conflitto tra Sezione e Sede Centrale sarà regolamentata secondo l'Art. 15 dello Statuto dell'Associazione.